GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — ROMA — MERCOLEDI' 26 APRILE — NUM. 99

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

La Camera nella seduta di ieri continuò la discussione del disegno di legge sulle nuove spese straordinarie militari. Vi presero parte i deputati Vollaro, Nicotera, Di Sant'Onofrio, Minghetti, Ricotti, Massari, Indelli, Castellano, Vacchelli, Del Zio, Cavalletto, Serafini, il relatore Maldini, il Presidente del Consiglio e il Ministro della Guerra.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **703** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1878, n. 4438 (Serie 2ª), per l'esercizio provvisorio delle ferrovie Alta Italia;

Visto l'articolo 1 della legge 25 dicembre 1881, num. 545 (Serie 3ª);

Avuto il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Il regolamento sulle attribuzioni, responsabilità e sui rispettivi rapporti del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia e di tutti gli uffici da esso dipendenti, approvato col Nostro decreto del 6 marzo 1879, n. 4788 (Serie 2ª), è sostituito da quello qui unito, contenente le modificazioni previste dall'articolo 1 della legge 25 dicembre 1881, n. 545 (Serie 3ª), e visto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1882.

UMBERTO.

A. BACCARINI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *sulle attribuzioni, responsabilità e sui rispettivi rapporti del Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia e di tutti gli uffizi da esso dipendenti.*

CAPO PRIMO.

Del Consiglio d'amministrazione.

Art. 1. Il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia, istituito dalla legge 8 luglio 1878, n° 4438 (Serie 2ª), sotto la dipendenza del Ministro dei Lavori Pubblici, corrisponde col Ministro stesso per mezzo del suo presidente.

Art. 2. Il Consiglio ordinariamente si raduna nei giorni fissati dal suo regolamento interno e straordinariamente quando è convocato dal presidente, sia di autorità del medesimo, sia per invito del Ministro.

Perchè il Consiglio possa validamente deliberare è necessaria almeno la presenza di quattro dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nel caso però che alle adunanze del Consiglio non siano presenti che quattro dei suoi membri, le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta di tre voti.

Art. 3. Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione hanno per oggetto:

a) Il bilancio annuale delle entrate e delle spese, da trasmettersi al Ministero dei Lavori Pubblici;

b) La stipulazione e l'approvazione, osservate le norme già in uso in quell'Amministrazione:

1° dei contratti di approvvigionamenti e di lavori occorrenti all'esercizio della rete ferroviaria, dentro i limiti dei relativi stanziamenti del bilancio corrente e senza impegno dei bilanci futuri;

2° dei contratti di vendita di oggetti e di mobili fuori d'uso di un prezzo non maggiore di lire centomila;

c) Le modificazioni e lo scioglimento dei contratti medesimi dentro gli stessi limiti;

d) L'autorizzazione di liti d'ogni specie nelle quali l'Amministrazione è attrice, eccetto le denuncie di contravvenzione alle leggi e ai regolamenti, le quali competono al direttore dell'esercizio;

e) La nomina degli arbitri, sulla proposta del direttore dell'esercizio, nelle cause compromesse di sua autorità, di un valore non superiore a centomila lire;

f) Le transazioni delle liti di un valore non maggiore di centomila lire, non attinenti agli oggetti di cui nell'articolo 12 della legge, e nei casi relativi ai medesimi, quando tale facoltà non fu delegata al direttore dell'esercizio;

g) La stipulazione ed approvazione dei contratti per gli oggetti indicati negli alinea *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'articolo 10 della legge;

h) I versamenti periodici nelle Tesorerie dello Stato, tanto in conto entrate, quanto a titolo di deposito, delle somme che eccedono le esigenze del servizio, dandone simultaneo avviso alla Direzione generale del Tesoro;

i) L'approvazione di spese da farsi senza un proprio e vero contratto, se superano lire 5000, tanto per lavori correnti di manutenzione, quanto di piccole forniture;

k) L'approvazione dei collaudi di lavori e di forniture per somme superiori a lire 200,000;

l) L'approvazione delle tariffe locali e di ritorno e per corse di piacere a prezzi ridotti;

m) Le norme per l'ammissione in servizio del personale provvisorio e avventizio, ed i provvedimenti sulle proposte del direttore dell'esercizio, relative al personale stabile di grado inferiore a capo di servizio, quando eccedano le sue facoltà, esclusi gli impiegati di cui all'articolo 9;

n) La compilazione dei conti consuntivi annuali da rivedersi dalla Corte dei conti a termini del capitolo IV della legge 14 agosto 1862, num. 800, e agli effetti degli articoli 52 e 66 della legge sulla Contabilità dello Stato;

o) Il conto morale sull'andamento generale dell'Amministrazione e sui metodi in essa seguiti e sui risultati ottenuti, da trasmettersi al Ministro dei Lavori Pubblici per tutti gli effetti che di ragione;

p) Le verifiche e le inchieste che credesse del caso sull'andamento dei servizi;

Infine tutti gli affari non riservati al Ministro dall'articolo seguente, o non attribuiti dal presente regolamento ad altri funzionari od ufficiali dell'Amministrazione.

Art. 4. Il Consiglio di amministrazione, sentito, ove d'uopo, il direttore dell'esercizio, trasmette in motivate deliberazioni il suo parere e le sue proposte al Ministro dei Lavori Pubblici:

a) Sulle convenzioni per assumere o continuare l'esercizio di altre ferrovie;

b) Sulle spese nuove o maggiori non comprese in bilancio e sul trasporto di fondi da un capitolo ad un altro;

c) Sopra i lavori, le provviste e i relativi contratti, la cui spesa deve erogarsi dal bilancio proprio del Ministero dei Lavori Pubblici, e imputarsi al conto *capitale*;

d) Sui contratti di lavori e provviste e di vendita di oggetti e mobili fuori d'uso, e sulle modificazioni o risoluzione dei contratti stessi, e sulle transazioni e nomine di arbitri nei casi che eccedono le facoltà concesse al Consiglio di amministrazione dall'articolo 3;

e) Sulla vendita di beni immobili non necessari al servizio;

f) Sulle modificazioni parziali delle tariffe e sulle convenzioni di servizio cumulativo con altre Amministrazioni;

g) Sugli orari e sulla classificazione dei treni viaggiatori o misti o treni merci con viaggiatori e sulle modificazioni occorrenti;

h) Sui provvedimenti relativi ai capi di servizio;

i) Sulle riforme e disposizioni necessarie a migliorare l'amministrazione e il servizio, le quali oltrepassino le sue facoltà;

k) Infine su tutte le questioni relative all'esercizio intorno alle quali gli sia richiesto parere dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 5. Il Consiglio provvede ancora alla esecuzione dei lavori e provviste straordinarie che si fanno per le ferrovie da esso amministrate sul bilancio proprio del Ministero dei Lavori Pubblici, dietro ordine e approvazione del Ministero medesimo, osservando per i lavori e le provviste indicate nel regolamento approvato col decreto Reale del 29 giugno 1879, n° 4698 (Serie 2ª), le norme in esso prescritte.

Art. 6. Alle adunanze del Consiglio interviene con voto consultivo il direttore dell'esercizio, salvo casi speciali da determinarsi con apposita deliberazione del Consiglio.

Egli riferisce su tutti gli affari da lui sottoposti alle deliberazioni consigliari, sui quali affari abbia presentato, almeno 24 ore prima di ogni seduta (esclusi i casi di assoluta urgenza), appositi rapporti e documenti relativi.

Il Consiglio può, per altro, deliberare che sia rimandata ad altra seduta la risoluzione di qualunque di cotesti affari, delegandone, ove lo creda, l'esame e la relazione ad uno dei suoi membri.

Art. 7. Il processo verbale dell'adunanza è redatto, sotto la direzione del presidente, dal segretario che assiste alla seduta.

Esso è letto nella stessa adunanza o all'aprirsi della seduta seguente, e, dopo approvato, viene firmato dal presidente, da un altro consigliere che fu presente all'adunanza e dal segretario.

Art. 8. Il presidente del Consiglio rappresenta l'Amministrazione ed il Consiglio nei rapporti colle Amministrazioni pubbliche e coi privati, salvo il disposto dell'articolo 11 della legge.

Convoca il Consiglio e ne presiede le adunanze, partecipa a chi di ragione le deliberazioni prese, anche prima, se occorre, dell'approvazione del processo verbale, e ne sorveglia la esecuzione; firma la corrispondenza.

Firma tutti i mandati di pagamento e di entrata, e i preventivi e i contratti approvati dal Consiglio.

All'uopo potrà però delegare uno dei consiglieri.

Prende in nome proprio, e sotto la propria responsabilità, nei casi urgenti, tutti i provvedimenti utili all'Amministrazione, e ne rende conto al Consiglio alla prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un consigliere, designato a farne le veci da Reale decreto, emesso sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici; e se anche questo consigliere è impedito od assente, dal consigliere più anziano d'età.

Art. 9. Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Consiglio ha ai suoi ordini un segretario capo ed impiegati di segreteria, il cui ruolo è approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici.

Art. 10. Di norma generale il Consiglio, per mezzo del suo pre-

sidente, corrisponde col direttore dell'esercizio e col cassiere centrale nella parte cui ciascuno spetta, salvo quelle informazioni che in casi speciali gli occorresse dover richiedere agli uffici dipendenti.

Art. 11. Nel giorno susseguente ad ogni adunanza, tanto ordinaria quanto straordinaria del Consiglio, sarà trasmesso al Ministro dei Lavori Pubblici l'elenco degli affari discussi, e il sunto delle relative deliberazioni.

CAPO SECONDO.

Del direttore dell'esercizio.

Art. 12. Il direttore dell'esercizio dipende dal Consiglio d'amministrazione.

Egli è responsabile dell'andamento di tutti i servizi, nei quali consiste l'esercizio propriamente detto delle ferrovie. Ha sotto i suoi ordini tutto il personale tecnico, contabile ed amministrativo che vi è addetto, eccetto il personale della segreteria del Consiglio d'amministrazione e della Cassa centrale, per quanto non ha rapporto alla parte disciplinare, com'è detto all'articolo 35.

Art. 13. Gli obblighi e le attribuzioni del direttore dell'esercizio sono i seguenti:

a) Raccoglie a tempo dai capi dei vari servizi le proposte di spese e di entrate dell'annata seguente, modificandole se occorre, compila, col mezzo della ragioneria centrale, il bilancio di previsione;

b) In base ai regolamenti ed alle condizioni generali e speciali approvate dal Consiglio di amministrazione, prepara gli atti che servono di base ai contratti di approvvigionamenti e di lavori occorrenti all'esercizio di tutta la rete ferroviaria, nonchè quelli di vendita degli oggetti mobili ed immobili fuori d'uso, da stipularsi dal Consiglio d'amministrazione, a termini dell'art. 3, lettera *b*) del presente regolamento;

c) Provvede ai pubblici incanti, alle licitazioni private ed alle trattative private degli appalti secondo i casi e le autorizzazioni ricevute, e ne rassegna i risultati al Consiglio d'amministrazione con il proprio parere e i documenti giustificativi;

d) Provvede alla regolare esecuzione dei contratti, e ne promuove, se occorre, le modificazioni o lo scioglimento dal Consiglio d'amministrazione;

e) Approva le spese di piccoli lavori e provviste da farsi ad economia, o senza vero e proprio contratto, fino alla somma di lire 5000, e ne comunica ogni mese al Consiglio d'amministrazione l'elenco con brevi cenni giustificativi. Fino a lire 1000 può delegare tale facoltà ai capiservizio;

f) Cura la buona esecuzione dei lavori necessari alla manutenzione delle linee e del materiale fisso e mobile, e la osservanza di tutte le discipline che reggono i diversi rami dell'esercizio;

g) Trasmette, o direttamente o per mezzo dei capiservizio, alla Ragioneria centrale le richieste di pagamento, corredate dai documenti che occorrono all'emissione dei mandati;

h) Approva i collaudi di lavori e di provviste di un valore non maggiore di lire 200,000, e ne riferisce al Consiglio d'amministrazione;

i) Raccoglie i conti consuntivi annuali dei rami di servizio da esso dipendenti, ed a mezzo della Ragioneria centrale compila i conti definitivi, che rassegna al Consiglio per gli effetti dell'alinea *n*) dell'art. 3 del presente regolamento;

k) Esercita sul personale stabile, provvisorio ed avventizio da lui dipendente le attribuzioni e l'autorità che furono conferite alla Direzione generale dell'esercizio dal regolamento sul personale del 1° maggio 1871, in quanto non sia disposto diversamente dalla legge 8 luglio 1878 e dal presente regolamento;

l) Provvede alla esatta osservanza, da parte del personale che è sotto ai suoi ordini, di tutte le disposizioni in vigore circa la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie, tanto delle disposizioni proprie dell'Amministrazione della rete dell'Alta Italia, quanto di quelle contenute nel regolamento generale del 31 ottobre 1873;

m) Propone al Consiglio d'amministrazione le modificazioni di tariffe tendenti a conseguire l'incremento del traffico o dei prodotti; le tariffe locali e di ritorno; e le corse di piacere a prezzi ridotti;

n) Propone al Consiglio medesimo gli orari dei treni di ogni specie e la loro classificazione; le modificazioni richieste dall'interesse delle popolazioni per variazioni avvenute nella rete dell'Alta Italia o in quelle contigue, o per incremento progressivo del traffico;

o) Fa studiare i progetti di provviste straordinarie di materiale fisso e mobile, di lavori straordinari di ampliamento, di miglioramento delle linee e dei loro fabbricati, e li sottopone, col proprio parere, all'esame del Consiglio d'amministrazione;

p) In casi imprevisti e di assoluta urgenza ordina ed approva, sotto la sua responsabilità, le spese necessarie a mantenere la sicurezza e regolarità del servizio, rendendone poi conto nella prima adunanza al Consiglio d'amministrazione per regolarizzarle;

q) Da ultimo studia e fa, se occorre, dentro i limiti dei fondi stanziati in bilancio a questo fine, sperimentare tutte le innovazioni nel servizio, sia nei sistemi di trazione, di armamento delle linee e di meccanismi delle officine, sia nella qualità delle materie di consumo e simili, sia in ogni altro ramo dell'esercizio, onde possano migliorare le condizioni tecniche ed economiche di questo; e fa al Consiglio di amministrazione le proposte che gli risultano più atte a raggiungere cotale scopo accompagnate dai calcoli delle relative spese.

Art. 14. Il direttore dell'esercizio, giusta l'articolo 11 della legge, riceve e promuove la notificazione delle citazioni in giudizio, e gli altri atti relativi all'esercizio; provvede alle procure per la comparsa dell'Amministrazione in giudizio, e sceglie in un ruolo approvato dal Consiglio i procuratori e gli avvocati incaricati di difendere l'Amministrazione innanzi ai Tribunali.

Nelle cause arbitrali, compromesse per autorizzazione del Consiglio, propone al medesimo i nomi degli arbitri da designarsi dall'Amministrazione.

Art. 15. Il direttore dell'esercizio rimane delegato a transigere definitivamente le questioni di danno arrecato alle persone, alle proprietà ed alle merci, quando la transazione non importi per l'azienda ferroviaria un onere superiore a lire 2000. Ogni mese sarà presentato al Consiglio d'amministrazione l'elenco di queste transazioni.

Il direttore può delegare ai capiservizio ed ai capidivisione del traffico la stessa facoltà nel limite di lire 500.

Nelle cause di maggior entità, il direttore può trattare, se ne è il caso, colla parte avversa le condizioni di un componimento amichevole; ma questo non diventerà definitivo se non dopo che sarà stato approvato dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 16. Il direttore dell'esercizio mediante ordini di servizio pubblica quelle deliberazioni del Consiglio di amministrazione relative all'esercizio, le quali devono essere portate a conoscenza del personale che vi è addetto, e le disposizioni d'indole generale che egli può emettere di sua autorità, informandone immediatamente il Consiglio d'amministrazione.

Spetta pure al direttore di fare al pubblico tutte le notificazioni relative all'esercizio delle ferrovie dell'Alta Italia ed ai servizi cumulativi con altre reti.

Art. 17. A causa delle sue attribuzioni il direttore dell'esercizio corrisponde con tutte le Amministrazioni pubbliche, colle Amministrazioni ferroviarie, postali e telegrafiche italiane ed estere,

cogli Istituti privati e pubblici, e con chiunque abbia a trattare affari o questioni concernenti l'esercizio ferroviario.

Deve informare direttamente il Ministero dei Lavori Pubblici, dandone contemporaneamente notizia al Consiglio d'amministrazione, di qualunque fatto concerna la sicurezza o la regolarità dell'esercizio e comunicargli tutti gli ordini di servizio nell'atto stesso che sono pubblicati, non che le notificazioni ed avvisi al pubblico da lui emessi.

Deve finalmente fornire al Ministero dei Lavori Pubblici tutte le informazioni e notizie statistiche che gli siano richieste intorno all'esercizio ed alle costruzioni pagate sul bilancio del Ministero stesso, dando notizia di queste informazioni al Consiglio d'amministrazione.

Art. 18. Oltre ai rapporti ordinari che il direttore dell'esercizio ha col Consiglio d'amministrazione, egli deve informarlo di qualunque fatto e argomento grave o straordinario che riguardi l'andamento dell'amministrazione e del servizio.

Art. 19. Il direttore dell'esercizio è coadiuvato da un vicedirettore, nominato con decreto Reale, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

CAPO TERZO.

Del ragioniere centrale.

Art. 20. Il ragioniere centrale dipende direttamente dal direttore dell'esercizio, ed ha sotto i suoi ordini il personale addetto alla ragioneria.

Art. 21. Spetta al ragioniere centrale di verificare, riassumere e tenere in evidenza i resultati dei conti, degli introiti e dei pagamenti riguardanti così l'esercizio come lo stato patrimoniale delle ferrovie in discorso, avuto riguardo alle leggi e ai regolamenti da cui è retta l'amministrazione di queste, ed ai limiti del bilancio annuale.

A questo scopo gli vengono comunicati dal Consiglio di amministrazione e dal direttore dell'esercizio, non che direttamente dai capi servizio tutti gli atti e provvedimenti da cui derivano nuove entrate o spese per l'azienda ferroviaria, o variazioni di quelle già accese.

Art. 22. Il ragioniere centrale corrisponde direttamente con tutti gli uffici dell'Amministrazione e coi terzi per tutto ciò che riguarda la contabilità.

Le istruzioni attinenti alle operazioni contabili o d'indole più generale, determinate dal direttore dell'esercizio o deliberate dai Consiglio d'amministrazione, che devono essere recate a notizia del personale addetto all'esercizio, vengono a questo comunicate per via di circolari firmate dal ragioniere centrale, e vidimate dal direttore dell'esercizio.

Art. 23. Il ragioniere centrale come delegato speciale del Consiglio procede a verifiche periodiche ed a visite straordinarie della Cassa centrale e ne sorveglia le operazioni. Del risultato di queste verifiche, visite e sorveglianza, riferisce direttamente al Consiglio medesimo con apposita relazione, di cui trasmette copia alla Direzione ed all'ufficio di riscontro.

Verifica inoltre i fondi di scorta dei diversi servizi e fa verificare le gestioni dei prodotti dei viaggiatori e delle merci nelle stazioni, le contabilità dei magazzini e, se è d'uopo, le rimanenze degli inventari coll'assenso del direttore.

Del risultato delle verifiche delle gestioni e dei magazzini, dovrà farsi dal ragioniere centrale, relazione al direttore dell'esercizio, che ne renderà informato il Consiglio nella più prossima seduta, trasmettendone copia all'ufficio di riscontro.

Art. 24. La ragioneria centrale provvede alla stampa, distribuzione e controllo dei biglietti da vendersi nelle stazioni; verifica tutte le tassazioni, e ne determina i prodotti reali, e il riparto per linee o gruppi di linee; determina le tangenti d'imposte dovute all'Erario, e pei titoli da cui derivano, le tangenti di debito e credito delle Amministrazioni ferroviarie nazionali e straniere con cui si è in corrispondenza, e ne tiene i conti correnti relativi; controlla la emissione e l'uso dei biglietti di circolazione gratuita o a prezzo ridotto e i trasporti per conto dell'Amministrazione; provvede alla compilazione di tutti i conti riassuntivi, non che alla statistica speciale dei prodotti e delle spese; tiene in evidenza la contabilità dei prodotti detti *fuori traffico* e dei proventi che si hanno dal servizio telegrafico dei privati.

Art. 25. La ragioneria centrale rivede tutti i documenti relativi all'incasso dei prodotti ed al pagamento delle spese sì in conto esercizio che in conto capitale, e riconosciutane la regolarità in rapporto anche agli stanziamenti del bilancio, fa luogo alla spedizione dei mandati, che, muniti del visto del ragioniere centrale, sono sottoposti, corredati de' documenti giustificativi, all'approvazione del Consiglio d'amministrazione ed al riscontro dell'ufficio della Corte dei conti; tiene la contabilità delle imposte a carico dell'Amministrazione, e provvede al pagamento delle stesse ed ai reclami; tiene in evidenza la situazione dei depositi delle cauzioni custoditi nella Cassa centrale; provvede alla tenuta dei conti correnti individuali per la massa-vestiario e per le ritenute dipendenti da sequestri, pignoramenti e cessioni di stipendi; tiene in evidenza la contabilità speciale dell'istituto della Cassa pensioni.

Art. 26. Il pagamento degli stipendi e di tutte le altre competenze accessorie o indennità al personale dovute ad epoche fisse, è fatto direttamente sopra appositi ordini (fogli di paga) compilati dai servizi cui spetta, accompagnati da documenti giustificativi, e riscuotibili mediante firma del ragioniere centrale.

Questi ordini sono poi regolarizzati al più tardi il mese dopo il pagamento per mezzo di mandati riassuntivi, e per cura della ragioneria centrale sottoposti all'approvazione del Consiglio d'amministrazione ed al visto dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Ai mandati riassuntivi saranno uniti i fogli di paga quitanzati, e i fogli di presenza del personale provvisorio ed avventizio a tempo determinato; pel personale avventizio a tempo indeterminato si allegherà ancora una dichiarazione del capo delle officine, la quale provi che le giornate di lavoro descritte nei fogli di paga corrispondono esattamente al registro di mano di opera.

Quante volte dall'esame dei mandati riassuntivi eseguito dall'ufficio di riscontro risulti essere stato fatto un indebito pagamento, il ragioniere centrale curerà di ricuperare la somma dal debitore.

Art. 27. Le sovvenzioni alle stazioni per pagamento di assegni hanno luogo, dietro ordine del ragioniere centrale, sopra richieste telegrafiche da quelle indirizzate al cassiere centrale.

Spedite le sovvenzioni, il cassiere rimette giornalmente le richieste alla ragioneria centrale, che regolarizzerà gli esiti della Cassa emettendo corrispondenti mandati di pagamento.

Art. 28. Ove il ragioniere centrale non creda di dovere uniformarsi ai rilievi dell'ufficio di riscontro, ne riferisce per mezzo del direttore al Consiglio di amministrazione per gli ulteriori provvedimenti.

Riferisce direttamente al Consiglio quando non creda di far luogo alla emissione di un mandato, sopra richiesta del direttore.

Art. 29. Tutte le scritture della ragioneria sono tenute a partita doppia.

Il giornale è compilato periodicamente in modo da comprendere e riassumere le operazioni di ciascun mese.

Art. 30. Il ragioniere centrale prepara e sottopone al direttore dell'esercizio per gli effetti degli alinea *a*) ed *i*) dell'art. 13 del presente regolamento, il bilancio generale di previsione, e compila la situazione finanziaria e i conti mensili dei pagamenti fatti dal cas-

siere da presentarsi all'ufficio di riscontro per averne la corrispondente dichiarazione di regolarità, non che tutti gli altri rendiconti periodici necessari, e segnatamente il conto consuntivo richiesto dall'articolo 8 della legge.

Art. 31. Il ragioniere centrale verifica e dichiara conformi alla scrittura della ragioneria i conti giudiziali del cassiere centrale, e della gestione dei magazzini per la voluta trasmissione alla Corte dei conti.

Egli è personalmente responsabile della verità e della esattezza delle scritture contabili, e giudicabile dalla Corte dei conti nei modi determinati dal capitolo V della legge 14 agosto 1862, nº 800, e sarà passibile di condanna se contravverrà per colpa o negligenza agli obblighi che gli sono imposti dal presente regolamento.

Art. 32. Tutta la corrispondenza della ragioneria centrale è tenuta e firmata dal ragioniere centrale.

Art. 33. Sarà cura del ragioniere centrale di studiare e riferire al direttore dell'esercizio, per le sue proposte al Consiglio di amministrazione, tutti i miglioramenti e le economie che possono farsi nel servizio di ragioneria dell'azienda, e d'informarlo di ogni fatto importante all'andamento generale e contabile dell'amministrazione.

Art. 34. In caso di impedimento o di assenza del ragioniere centrale egli è sostituito da un impiegato superiore designato per decreto Ministeriale.

CAPO QUARTO.

Del cassiere centrale.

Art. 35. Il cassiere centrale dipende direttamente dal Consiglio d'amministrazione, per tutto quanto ha rapporto alla gestione che gli è affidata.

Per la parte disciplinare, come per gli aumenti di stipendio, le promozioni, assunzione di nuovi agenti, ecc., il personale dello ufficio di Cassa dipende dal direttore dell'esercizio.

Il cassiere centrale deve prestare cauzione nella somma e nei modi determinati dal Ministro dei Lavori Pubblici e da quello del Tesoro, sentito il Consiglio d'amministrazione. Qualora la cauzione consista in rendita pubblica o in danaro dovrà farsene il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti, giusta la legge 17 maggio 1863, n. 1270.

Ha sotto i suoi ordini il personale addetto al servizio di Cassa, e fa al direttore dell'esercizio tutte le proposte relative al personale medesimo.

Art. 36. In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue attribuzioni da un impiegato da lui designato al Consiglio di amministrazione d'accordo col direttore dell'esercizio, sentito il ragioniere centrale, restando però egli personalmente responsabile verso l'Amministrazione.

Art. 37. Un impiegato della ragioneria centrale controlla tutte le operazioni di Cassa, e ne prende nota in appositi registri.

La corrispondenza ha luogo di regola col ragioniere centrale, cui particolarmente spetta d'invigilare sul cassiere centrale.

Tutti gli atti e documenti spettanti alla Cassa portano la firma del cassiere centrale e dell'impiegato incaricato del controllo.

Art. 38. Il cassiere centrale ha in consegna:

La Cassa ordinaria per le operazioni giornaliere;

La Cassa di riserva per la custodia dei fondi eccedenti i bisogni correnti;

La Cassa dei depositi delle cauzioni;

La Cassa dei valori che costituiscono il fondo patrimoniale dell'istituto della Cassa pensioni;

E qualunque altro valore o deposito piacesse al Consiglio affidargli.

Art. 39. Alla fine di ogni giorno, eseguita la verifica di cassa coll'intervento del controllore, il fondo che supera la somma strettamente necessaria al servizio della giornata successiva, e possibilmente inferiore al valore della cauzione prestata dal cassiere, deve passare dalla Cassa ordinaria alla Cassa di riserva.

La Cassa ordinaria avrà due chiavi diverse, di cui una è costantemente in mano al cassiere, l'altra in potere, durante il giorno, dell'impiegato di ragioneria addetto al controllo della Cassa, il quale ogni sera la deposita presso il ragioniere centrale per riprenderla il mattino seguente.

Le altre tre Casse, quella di riserva, quella dei depositi, e quella dei valori patrimoniali della Cassa pensioni, avranno tre chiavi, di cui una in mano al cassiere, un'altra in mano dell'impiegato di ragioneria addetto al controllo, e la terza presso un membro del Consiglio d'amministrazione.

Art. 40. Il cassiere centrale provvede:

a) Alla verificazione dei gruppi giornalieri provenienti dalle stazioni, ed alla emissione dei rilievi a pareggiarsi dagli agenti responsabili;

b) Agli introiti ed ai pagamenti portati da mandati e fogli di paga, da ordini di anticipazioni di fondi per casi d'urgenza, firmati dal ragioniere centrale, e da autorizzazioni speciali di riscossioni di somme, o ricevimento di depositi;

c) Alla tenuta di registri distinti per la contabilità propria dell'Amministrazione, della Cassa dei depositi, e della Cassa pensioni. In tali registri debbonsi descrivere tutte le operazioni di entrata ed uscita di ogni giornata, nonchè il carico e lo scarico delle singole specie di valute giornalmente entrate ed uscite, di pertinenza dell'Amministrazione;

d) A tenere in evidenza le scadenze dei pagamenti e degli incassi;

e) Alla tenuta, verifica e regolarizzazione dei conti correnti dei pagatori.

Art. 41. Il cassiere trasmette in fine di ogni giornata alla ragioneria centrale tutti i documenti giustificativi della situazione di Cassa.

Chiusa la contabilità annuale, il cassiere centrale presenta il suo conto giudiziale, che, parificato dal ragioniere centrale, verrà trasmesso, coi documenti giustificativi, alla Corte dei conti.

Il cassiere centrale è soggetto a tutti gli obblighi e responsabilità dei tesorieri dello Stato.

CAPO QUINTO.

Dell'ufficio di riscontro della Corte dei conti.

Art. 42. Tutti i contratti, da cui derivi entrata o spesa per l'Amministrazione delle ferrovie, esercitate per conto dello Stato, debbono, dopo ottenuta l'approvazione del Consiglio d'amministrazione, essere trasmessi all'ufficio di riscontro, il quale, sui documenti giustificativi annessi, riconosciuto che sono regolari, e che nella loro stipulazione non fu violata alcuna disposizione di legge o di regolamento concernente la predetta Amministrazione, appone il suo visto alle deliberazioni, colle quali il Consiglio gli ebbe approvati.

Art. 43. I contratti in generale sono esecutorii soltanto dopo che le deliberazioni con cui il Consiglio d'amministrazione li ha approvati hanno riportato il visto dell'ufficio di riscontro.

Nei casi di assoluta urgenza, anche prima della loro approvazione, i capiservizio potranno ordinare l'incominciamento dei lavori e la consegna delle provviste, informandone immediatamente, in via gerarchica, il Consiglio d'amministrazione. In tal caso si terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato per il reintegramento delle spese, quando il contratto non sia approvato.

Art. 44. Le deliberazioni colle quali i contratti sono approvati

dal Consiglio debbono portare sempre la indicazione dei capitoli d'entrata o di spesa ai quali sono da imputare.

Art. 45. I decreti di approvazione dei contratti, che ai termini dell'ultimo alinea dell'articolo 10 della legge sono direttamente emessi dal Ministero dei Lavori Pubblici, sono presentati alla Corte dei conti pel visto e la registrazione.

Art. 46. Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e gli atti del direttore dell'esercizio, i quali contengano nomine di impiegati o agenti stabili o provvisorii, promozioni, aspettative, disponibilità, quiescenze, o sospensioni, o retrocessioni di classe con riduzione di stipendio, degradazioni, o licenziamenti, saranno, prima della loro esecuzione, trasmessi all'ufficio di riscontro per ottenerne il *visto* e la registrazione.

L'ufficio di riscontro verifica se le nomine o promozioni siano fatte in conformità e dentro i limiti delle piante *morali* o organiche del personale, e se in generale l'atto sia conforme alle leggi ed ai regolamenti in vigore nell'Amministrazione delle ferrovie esercitate dallo Stato.

Esso ha a sua disposizione i fogli matricolari del personale stabile.

Art. 47. Le nomine e le promozioni degli impiegati, che ai termini dell'articolo 9 della legge debbono essere fatte con decreti Reali o Ministeriali, saranno trasmesse, per averne il *visto*, alla Corte dei conti.

Art. 48. Il riscontro che l'ufficio esercita sugli introiti, consiste nell'assicurarsi che il controllo amministrativo sui prodotti del traffico abbia regolarmente avuto luogo a forma dei regolamenti speciali.

A tale effetto, ai mandati giornalieri d'introito, che sono spediti dal Consiglio d'amministrazione per addebitarne il cassiere centrale, debbono essere uniti i riepiloghi dei versamenti eseguiti dalle stazioni.

Sarà pure comunicata all'ufficio di riscontro, con la relativa contabilità d'ordine, la situazione mensile risultante dal controllo dei prodotti, dopo eseguite le verifiche in base ai documenti giustificativi, che trasmettono giornalmente le stazioni coi versamenti.

Art. 49. Quanto alle entrate patrimoniali e diverse, l'ufficio di riscontro si assicura della regolarità dei mandati sottoposti al suo visto, verificando l'esattezza degli introiti che provengono da contratti; e quanto agli altri prodotti, se la quantità ne è giustificata dai documenti che devono corredarne i mandati.

Art. 50. All'ufficio di riscontro devono essere trasmessi, per averne il visto, tutti i mandati di pagamento, annettendovi i titoli e documenti giustificativi delle spese.

Trattandosi di pagamenti di provviste o di materiale mobile, devesi, col conto del fornitore, esibire, a corredo del mandato di saldo, una scritturazione nell'inventario e una ricevuta del capo del magazzino dove furono introdotte le materie acquistate.

Nel mandato è da indicare il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi la spesa.

L'ufficio di riscontro, verificata la regolarità della spesa e dei documenti giustificativi, e riconosciuta esatta la imputazione al bilancio, registra e vista il mandato, e lo trasmette per l'ulteriore corso alla ragioneria centrale.

Art. 51. Il cassiere, sotto la propria responsabilità, e salvo che nei casi indicati dagli articoli 27 e 40, non può far uscire danaro dalla Cassa senza regolare mandato di pagamento spedito dal Consiglio d'amministrazione e vistato dall'ufficio di riscontro.

Art. 52. L'ufficio di riscontro esamina e verifica anche i mandati d'ordine spediti da tutti i servizi, che sono autorizzati dai regolamenti a tenere contabilità di spese, e vista gli analoghi mandati riassuntivi mensili che gli devono essere trasmessi.

Art. 53. Qualora l'ufficio di riscontro creda di non potere apporre il suo visto ad un mandato, o ad un atto qualunque del Consiglio di amministrazione, comunica a questo le sue osservazioni.

Se il Consiglio persiste nella presa determinazione ne farà rapporto al Ministro dei Lavori Pubblici, il quale, ove stimi di secondare le proposte del Consiglio, si rivolgerà alla Corte dei conti perchè ordini all'ufficio di riscontro la registrazione rifiutata.

Laddove la Corte non trovi ragione di dare un tale ordine e il Ministro persista nel suo intendimento, si procederà in tutto conformemente al disposto dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862 e dell'articolo 50 della legge 22 aprile 1869.

Art. 54. Il capo dell'ufficio di riscontro può corrispondere direttamente con tutti gli uffici dell'Amministrazione.

CAPO SESTO.

Disposizioni generali.

Art. 55. Tutti i funzionari, impiegati ed agenti addetti all'esercizio ed all'amministrazione delle ferrovie dell'Alta Italia sono responsabili del proprio operato, nei limiti dei propri doveri ed attribuzioni, quali trovansi definiti dalla citata legge 8 luglio 1878, dal presente regolamento e dai regolamenti di servizio interno.

Art. 56. Rimangono in vigore i regolamenti e le istruzioni che presentemente regolano tutti i diversi rami del servizio ferroviario, in quanto non contrastano al disposto della suddetta legge e del presente regolamento, e finchè non siano modificate da altre disposizioni regolamentari approvate con decreto Ministeriale.

Art. 57. Nelle ferrovie dell'Alta Italia, esercitate provvisoriamente dallo Stato, rimangono in vigore le disposizioni del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con decreto Reale 31 ottobre 1873, numero 1687, in quanto siano applicabili a quell'esercizio.

Le funzioni del Commissariato sono determinate dal regolamento approvato con decreto Ministeriale dell'11 novembre 1881.

Art. 58. Per gli effetti dell'articolo 9 della legge e degli articoli 3 e 4 del presente regolamento, sono considerati come capi servizio i funzionari indicati nell'unita tabella (Allegato *A*), o quelli che in seguito a riforme d'organici venissero, con altra denominazione, ad esercitare funzioni equivalenti.

Art. 59. Contro le decisioni del Consiglio d'amministrazione si potrà ricorrere al Ministro dei Lavori Pubblici, se per esse fu violata qualsiasi disposizione di legge o di regolamento, che reggono l'Amministrazione delle ferrovie esercitate direttamente dallo Stato.

Gli impiegati che si credessero lesi da una disposizione del direttore dell'esercizio, potranno ricorrere al Consiglio d'amministrazione.

I ricorsi dovranno essere trasmessi in via gerarchica, escluso assolutamente ogni altro mezzo.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici
A. BACCARINI.

ALLEGATO **A.**

Elenco degli impiegati *delle ferrovie dell'Alta Italia, cui viene attribuita la qualità di capo servizio per gli effetti dell'articolo* 9 *della legge* 8 *luglio* 1878, *n.* 4438.

1. Consulente legale.
2. Capo dell'Economato.
3. Capo dell'Agenzia del movimento.
4. Capo della Divisione dei trasporti, delle tariffe e dei litigi.
5. Capo della Divisione dei telegrafi.
6. Sostituto del ragioniere centrale.

7. Capo del controllo dei prodotti.
8. Capo del controllo delle spese.
9. Capo del controllo dei lavori.
10. Ingegnere in capo della manutenzione dei lavori.
11. Ingegneri capi di Divisione della manutenzione e dei lavori.
12. Capi di Divisione del traffico.
13. Ingegnere in capo della trazione e del materiale.
14. Ingegnere capo della trazione.
15. Ingegnere capo del materiale.
16. Ingegneri capi di Divisione della trazione e del materiale.
17. Ingegnere capo degli uffici centrali, della manutenzione e dei lavori.
18. Segretario capo del Consiglio di amministrazione.
19. Segretario della Direzione dell'esercizio.

MINISTERO DELL'INTERNO

Per iniziativa del signor G. M. Navarro, gerente proprietario del giornale *L'Italia* in Montevideo, fu aperta una sottoscrizione, la quale ha prodotto lire 433 in oro, nello scopo di favorire la istituzione in Napoli di un Ospizio per gli orfani delle vittime del disastro di Casamicciola.

Tale somma, trasmessa dal Ministero degli Affari Esteri a quello dell'Interno, fu tosto inviata al prefetto di Napoli per l'uso cui è destinata.

BOLLETTINO N. 14

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA (dal 3 al 9 aprile 1882)

REGIONE I. — **Piemonte.**

Casi di carbonchio: 1 a Bianzé (Novara).

REGIONE II. — **Lombardia.**

Casi di carbonchio: 2 a Calcinate (Bergamo), 1 ad Offlaga (Brescia), 1 a Viadana (Mantova), 1 a Magnacavallo (Id.), 2 a Poggio Rusco (Id.) — Casi di afta epizootica: 6 a Calcio (Bergamo), 2 a Bagnolo (Brescia) — Totale degli animali infetti n. 16.

REGIONE III. — **Veneto.**

Casi di carbonchio: 4 a Belluno, 1 a Mel (Belluno), 1 a Trichiana (Id.), 1 a Piove (Padova), 1 a Bottrighe (Rovigo) — Casi di moccio: 1 a Piove (Padova), 1 ad Este (Id.), 1 a Gemona (Udine) — Totale degli animali infetti numero 11.

REGIONE V. — **Emilia.**

Casi di carbonchio: 1 a Podenzano (Piacenza), 1 a Berceto (Parma), 1 a Borgo San Donnino (Id.), 1 a Noceto (Id.), 1 a Parma, 1 a San Felice (Modena), 1 a Bologna, 1 a Castelfranco (Bologna), 1 a San Giovanni in Persiceto (Id.), 1 a Rimini (Forlì) — Casi di afta epizootica: 20 a Minerbio (Bologna) — Casi di polmonea: 1 a Bologna, 1 a Podenzano (Piacenza) — Casi di febbre tifoide (equina): 1 a San Giovanni in Persiceto (Bologna) — Totale degli animali infetti n. 33.

REGIONE VI. — **Marche ed Umbria.**

Casi di carbonchio: 1 a Camerano (Ancona), 1 ad Osimo (Id.), 1 a Montecosaro (Macerata), 1 a Recanati (Id.), 2 a Potenza Picena (Id.), 1 a Fermo (Ascoli) — Totale degli animali infetti n. 7.

REGIONE VII. — **Toscana.**

Casi di carbonchio sospetto: 4 a Castiglion Fiorentino (Arezzo).

REGIONE VIII. — **Lazio.**

Casi di scabbia ovina: a Rapone.

REGIONE IX. — **Meridionale Adriatica.**

Casi di moccio: 1 a Gamberale (Chieti).

REGIONE X. — **Meridionale Mediterranea.**

Casi di scabbia ovina: 300 a Calitri (Avellino).

Roma, lì 23 aprile 1882.

Dal Ministero dell'Interno
Il Direttore capo della 5a Divisione
CASANOVA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO DI CONCORSO *alla cattedra di* Diritto commerciale, *vacante nella R. Università di Genova.*

Essendo vacante la cattedra di *Diritto commerciale* presso la Regia Università di Genova, si avvertono coloro che intendono concorrervi di voler presentare a questo Ministero regolare istanza coi titoli e documenti comprovanti la loro idoneità all'insegnamento di detta materia e la loro capacità didattica.

Il concorso è per titoli, e dove questi non si trovassero sufficienti per l'elezione, allora la Commissione giudicherà dai titoli quali tra i concorrenti possano essere ammessi ad una prova di esame. In quest'ultimo caso però la nomina dell'eletto non sarà che di professore straordinario.

Il termine utile per l'ammissione degli aspiranti al concorso scade col 3 agosto prossimo.

Ogni domanda inviata dopo quell'epoca sarà giudicata come non avvenuta.

Roma, 5 aprile 1882.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
P. PADOA.

AVVISO DI CONCORSO *alla cattedra di* Botanica *vacante nella R. Università di Pavia.*

Essendo vacante la cattedra di *Botanica* presso la Regia Università di Pavia, si avvertono coloro che intendono concorrervi di voler presentare a questo Ministero regolare istanza coi titoli e documenti comprovanti la loro idoneità all'insegnamento di detta materia e la loro capacità didattica.

Il concorso è per titoli, e dove questi non si trovassero sufficienti per la elezione, allora la Commissione giudicherà dai titoli quali tra i concorrenti possano essere ammessi ad una prova di esame. In quest'ultimo caso però la nomina dell'eletto non sarà che di professore straordinario.

Il termine utile per l'ammissione degli aspiranti al concorso scade coll'8 agosto prossimo.

Ogni domanda inviata dopo quell'epoca sarà giudicata come non avvenuta.

Roma, 5 aprile 1882.

Il Direttore Capo della Divisione per l'Istruzione Superiore
P. PADOA.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avviso.

Il 24 corrente in Santa Giustina Bellunese, provincia di Belluno, è stato attivato un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Roma, lì 24 aprile 1882.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3a *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 45012 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 100, al nome di *Motteni* Camilla fu Antonio, ve-

dova di Mariani Giuseppe, domiciliata in Milano, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Molteni* Camilla (il resto come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 23 marzo 1882.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: num. 627288 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 50, al nome di *Nerva* Luigi e Serafino fu Giuseppe, minori, sotto l'amministrazione e tutela del signor Nerva Giovanni Battista fu Antonio, domiciliato in Cavaglià (Novara), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Cabrio* Luigi e Serafino fu Giuseppe, il resto come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 29 marzo 1882.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 240740 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 57800 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 210, al nome di *Morel* Giovanni di Girolamo, domiciliato in Napoli, venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Moraglia* Giovanni di Girolamo, ecc., ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 29 marzo 1882.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 240759 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 57819 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 190, al nome di Cutolo *Francesco* fu Arcangelo, domiciliato in Napoli, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cutolo *Francesca* fu Arcangelo, domiciliata in Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, li 29 marzo 1882.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: num. 633264 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 350, al nome di Burlando *Angela*, Rachele e Giuseppe fu Antonio, minori, sotto la tutela di Francesco Burlando, domiciliati in Avegno (Genova), venne così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Burlando *Maria-Antonia-Vittoria*, Rachele e Giuseppe fu Antonio, minori, sotto la tutela come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto

Roma, li 25 aprile 1882.

Per il Direttore Generale: FERRERO.

R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Avviso.

È aperto il concorso per esami ad un posto di assistente alla clinica chirurgica per un triennio, a cominciare nel prossimo anno scolastico 1882-1883.

I signori dottori in medicina e chirurgia che intendono concorrere al detto posto dovranno uniformarsi al disposto dell'articolo 6 del Regio decreto 3 gennaio 1858, n. 2623, e presentare la loro domanda, insieme coi documenti, a questa rettoria, non più tardi del 30 giugno prossimo.

Addì 15 luglio successivo, all'ora che verrà fissata dalla Commissione esaminatrice, avranno principio gli esperimenti.

Torino, 18 marzo 1882.

Il Rettore E. D'OVIDIO.

Il Direttore di segreteria CRODARA-VISCONTI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In un consiglio di ministri che ebbe luogo alla fine della settimana scorsa a Londra fu trattata, secondo i giornali inglesi, la questione irlandese, e generalmente si aspettava che il presidente del Consiglio, signor Gladstone, avrebbe fatte in proposito delle importanti comunicazioni alla Camera dei comuni. Ma il signor Gladstone non disse verbo alla Camera sulla politica che il gabinetto intende seguire rispetto all'Irlanda. " Il governo, dice in proposito il *Daily News*, non ha dichiarazioni da fare alla Camera, perocchè la sua politica di fronte all'Irlanda non è mutata sotto verun rapporto, ed è per ora sua ferma risoluzione di non arrecare nessun mutamento nello *statu quo*. "

Non è che lo *statu quo* abbia l'approvazione del giornale che ne annunzia il mantenimento; anzi esso consiglia al gabinetto di modificarlo risolutamente, non nel senso della reazione, ma in senso liberale. Siccome la legge agraria sola

non basta a pacificare gli irlandesi, il *Daily News* vorrebbe che il governo completasse questa grande legge con una radicale riforma della magistratura irlandese e dell'amministrazione della polizia. Magistratura e polizia vengono reclutate entrambe in Inghilterra invece di essere tolte dal seno della popolazione irlandese, ed è ciò che spiega, secondo il *Daily News*, quella specie di paralisi da cui è colpita la giustizia in Irlanda. Di più, la polizia è mal fatta e diretta in modo da recar ombra alla popolazione, che si trova sprovveduta di ogni seria organizzazione.

Tutto, dice il *Daily News*, è ancora da farsi sotto questo rapporto. Se un fatto isolato bastasse a dimostrare la verità di questa affermazione, lo si troverebbe in un incidente burrascoso accaduto alla Camera dei comuni e che è terminato coll'esclusione dalla Camera, per la durata della seduta, del deputato irlandese signor Redmond. Questo incidente è stato provocato dai termini di una circolare nella quale un ispettore di polizia della contea di Clare, supponendo un complotto contro la vita di un magistrato, dava facoltà ai suoi agenti di impiegare le armi a fuoco contro qualsiasi individuo di apparenze dubbie, e prometteva loro indulgenza assoluta nel caso che le palle andassero a colpire, per errore, degli innocenti.

La lettura di queste istruzioni ha sollevato alla Camera dei comuni delle clamorose proteste. Il segretario per l'Irlanda, signor Forster, ha promesso di punire, se sarà il caso, dopo un'inchiesta, l'ispettore di polizia; ma, osserva il *Daily News*, siccome la circolare in parola riflette, in modo generale, le disposizioni della polizia e delle truppe in Irlanda, non basta un biasimo od un richiamo isolato, ma vi è bisogno di una completa riforma amministrativa e giudiziaria.

L'*Observer* di Londra, del 23 aprile, dice che il Consiglio dei ministri si è occupato il giorno innanzi della proposta del signor Smith, diretta a dare un più largo sviluppo all'articolo della legge agraria che si riferisce all'acquisto delle terre da parte dei fittaiuoli.

Il Consiglio avrebbe deciso di accettare cordialmente il concorso dell'opposizione per assicurare l'esecuzione della legge agraria.

Il governo sarebbe inoltre fermamente deciso di mantenere il suo progetto relativo alle riforme da introdursi nel regolamento della Camera dei comuni.

L'*Observer* aggiunge che hassi tutta la ragione di sperare che i sudditi americani detenuti in Irlanda abbandoneranno il suolo inglese entro questa settimana.

In una delle ultime sedute della Camera dei comuni d'Inghilterra, sopra domanda del signor Lewis, *l'attorney* generale per l'Irlanda dichiarò che il signor Parnell potrebbe essere nuovamente arrestato senza bisogno che contro di lui venisse emesso un nuovo mandato.

Sir Carlo Dilke annunziò che la corrispondenza scambiata fra il governo di Sua Maestà e quello degli Stati Uniti riguardo ai cittadini americani sospetti è sotto il torchio e si troverà pronta per venire comunicata al Parlamento.

Sir H. Wolff richiamò l'attenzione della Camera sulle comunicazioni " irregolari e clandestine „ che si scambiano continuamente fra il governo di S. M. ed il Vaticano per mezzo del signor Errington.

" Non criticherei questo scambio di comunicazioni, disse sir Wolff, ove esso avvenisse in condizioni costituzionali, il che permetterebbe al governo di dare un posto negli Archivi del *Foreign Office* ai documenti scambiati e di conservarli per istruzione dei governi futuri. Il sig. Errington ricevette da lord Granville una lettera di raccomandazione; egli ha avuto dei colloqui col cardinale Jacobini; egli viene considerato a Roma come l'agente raccomandato del governo inglese. Tutto questo è noto. Se al signor Errington non vennero finora rimborsate le spese, sono sicurissimo che esse gli verranno rimborsate in seguito sui fondi segreti.

" Con ciò lord Granville ha istituita una specie di diplomazia segreta, il cui scopo non può essere che quello di assicurarsi l'appoggio del papa per pacificare l'Irlanda. Personalmente io non vedo in ciò alcun male. Ed anzi comprendo che il signor Gladstone desideri di conservare il segreto sopra comunicazioni come queste, dopo di avere in un suo opuscolo denunziate le pretese del papa. „

L'oratore terminò proponendo una mozione colla quale, pure riconoscendosi l'importanza che può avere un buon accordo col Vaticano, si condannavano comunicazioni non ufficiali tra il governo ed il Vaticano senza che il Parlamento possa prenderne conoscenza.

Il signor Gladstone qualifica d'imaginoso il discorso di sir Wolff. Disse poi che il signor Errington è andato a Roma per suo conto personale; che egli non è pagato dallo Stato; che non ebbe alcuna missione diplomatica di qualsiasi specie. Sta in fatto che quando il signor Errington partì per Roma, lord Granville colse l'occasione di far giungere al Vaticano certe comunicazioni ed informazioni sulla situazione dell'Irlanda. E non solo del signor Errington si è valso per questo oggetto lord Granville, ma anche di lord O'Hagan. Ma al Papa non fu fatta alcuna domanda, e la missione dei predetti signori non fu che speciale e temporanea. È falso che le spese al sig. Errington debbano essergli pagate sui fondi segreti.

Sir H. Wolff pretese di constatare che il signor Gladstone aveva ammesso tutti i fatti da lui addotti, e volle ritirare la sua mozione. Ma la Camera non glielo consentì, e la mozione fu respinta senza scrutinio.

Si ha per telegrafo da Emden, 22 aprile, che quel giorno fu inaugurata solennemente, in presenza del segretario di Stato di Prussia, signor Stephan, la prima corda telegrafica sottomarina che unisce direttamente la Germania cogli Stati Uniti d'America.

Per ordine dell'imperatore Guglielmo il primo telegramma fu indirizzato, in suo nome, al presidente signor Arthur. Il telegramma è del seguente tenore:

" Sono lietissimo, signor presidente, di potervi esprimere la mia soddisfazione per il compimento di un'opera che contribuirà allo sviluppamento delle relazioni amichevoli tra le due nazioni. „

La risposta data subito dal presidente Arthur suona come appresso:

" Sono stato molto soddisfatto di aver ricevuto il vostro gentile dispaccio, il primo che fu spedito sulla nuova linea tra la Germania e gli Stati Uniti. D'accordo con tutti gli abitanti degli Stati Uniti, di cui un gran numero parla an-

cora la lingua tedesca, io divido la soddisfazione di Vostra Maestà per l'apertura di questa linea che contribuirà a sviluppare le relazioni amichevoli che noi desideriamo di mantenere e che è mio còmpito di conservare e di aumentare. „

Il *Journal Officiel* ci è giunto coi decreti annunziati dal telegrafo intorno al riordinamento della Tunisia.

Le principali disposizioni di tali decreti si possono riassumere così:

Il ministro residente di Francia a Tunisi, al quale è affidato il còmpito di eseguire la riforma, rimane sotto la direzione del ministro degli affari esteri. Ma ciascuna delle riforme speciali da attuare sarà studiata e decisa dal ministro competente.

Pertanto il ministro della guerra di Francia presiederà la riorganizzazione dell'esercito tunisino, e la questione delle finanze tunisine sarà sottoposta al ministro francese delle finanze, il quale ne deciderà. Il ministro guardasigilli dovrà formolare un progetto di riforma giudiziaria, uno dei punti essenziali della quale sarà la creazione di un Tribunale francese, il quale rimpiazzerà il Tribunale consolare nelle procedure contro a francesi, e giudicherà delle vertenze tra francesi ed indigeni. Il ministro della istruzione pubblica approntérà un piano d'insegnamento per la Tunisia.

Ma nella reggenza, a lato dei sudditi francesi e tunisini, si trova un gran numero di stranieri i quali, negli affari di diritto privato, non sono soggetti nè alla legge francese, nè alla legge tunisina.

Ora, il protettorato francese non ha modificata questa situazione legale, e deve intendersi che esso rispetterà i diritti acquisiti da governi esteri mediante convenzioni colla reggenza.

Potendo pertanto avvenire che una speciale riforma preparata dal ministro competente, tocchi, senza che egli se ne avveda, ai diritti che spettano a stranieri, e affine che si eviti questo pericolo, ogni progetto e qualunque risoluzione di ognuno dei ministri francesi passerà per il tramite del ministro degli affari esteri, il quale, avanti di trasmetterla al ministro residente francese a Tunisi perchè via dia esecuzione, la apprezzerà sotto l'aspetto diplomatico, e giudicherà se essa sia in opposizione diretta o indiretta colle convenzioni diplomatiche esistenti tra le varie potenze e la reggenza.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Londra, 25. — *Camera dei comuni*. — È incominciata la discussione del *bill* contro la corruzione elettorale.

Atene, 25. — La Camera votò un ordine del giorno di biasimo contro il gabinetto Comunduros per aver firmata la convenzione turco-greca.

Parigi, 25. — Iersera vi fu una dimostrazione di studenti dinanzi alla Prefettura di polizia in seguito all'arresto di quattro studenti. La folla non si disperse che dopo le intimazioni legali. Furono eseguiti molti arresti.

Messina, 25. — Il vapore *Voorwaarts* fu scagliato a mezzodì. Esso fu danneggiato alla chiglia nella sezione della prua. Probabilmente andrà a Malta per ripararvi le avarie sofferte.

Madrid, 25. — La Camera respinse con 152 voti contro 46 una mozione di biasimo contro Camacho, ministro delle finanze.

Cairo, 25. — In seguito all'energico intervento dal console di Germania, il governo pagherà una forte indennità al tedesco Spitta, destituito dal suo posto di bibliotecario al ministero dei Vakufs.

Roma, 25. — Il *Giornale dei Lavori Pubblici e delle Strade Ferrate*, del 26 corrente, annunzia che il Consiglio di Stato approvò appalti pel valore complessivo di 16 milioni per i tronchi da Filattiera a Borgotaro sulla ferrovia Parma-Spezia.

Londra, 25. — È smentito che le potenze trattino per surrogare l'attuale kedivé d'Egitto.

Costantinopoli, 25. — La Porta smentisce l'invio di una Commissione in Egitto.

Vienna, 25. — Evans fu posto in libertà, perchè il procuratore di Ragusa ritirò la sua accusa a carico del giornalista inglese, e non già in seguito ad un ordine del ministro della giustizia.

I giornali annunziano che il ministro della guerra, Bylandt, e il governatore della Bosnia, Dahlen d'Orlaburg, furono nominati *Feldzeugmeister*, e che i generali Appel e Szapary furono nominati generali di cavalleria.

Non essendo d'accordo circa la cifra del credito per la pacificazione della Bosnia e dell'Erzegovina, le Delegazioni si riuniranno domani in seduta comune per votare.

Processo per l'incendio del Ring-Theater. — Furono uditi tutti gli accusati. Domani si udiranno i testimoni.

Tripoli, 24. — Atteso il persistente rifiuto di Alì Kamala, governatore turco di Bengasi, di dare le chieste soddisfazioni per l'illegale arresto e maltrattamento di certo Mamolí, suddito italiano, commesso dalla polizia turca presso Derna, il Ministro degli Affari Esteri d'Italia avrebbe rinnovato a Costantinopoli la domanda per la destituzione del governatore.

Da alcune settimane, in seguito ad altri richiami del Governo italiano, per ostilità dello stesso governatore verso sudditi italiani, la Porta aveva deliberato di consentire alla sua revocazione, ma il sultano mostrava ripugnanza.

Londra, 26. — Fu firmato un contratto con Siemens di Londra per un cavo sottomarino fra l'Hedjaz e l'Egitto, da collegarsi con la linea terrestre La Mecca-Yemen.

Madrid, 25. — La Camera discute la conversione del debito pubblico.

Cairo, 25. — Il kedivé dichiara di non avere intenzione di abdicare.

Londra, 26. — Il *Morning Post* annunzia che le potenze desiderano di esercitare un controllo in comune sui minimi particolari dell'eventuale intervento della Porta in Egitto.

Venezia, 26. — L'on. Tecchio è partito iersera per Roma.

NOTIZIE DIVERSE

Grandi manovre. — Siamo in grado, scrive l'*Italia Militare* del 26, di dare le seguenti informazioni circa le disposizioni preliminari emanate dal Ministero della Guerra per l'attuazione delle grandi manovre nel corrente anno, all'epoca consueta, cioè circa nella prima quindicina di settembre.

Saranno costituiti due corpi d'armata di manovra destinati ad operare, dapprima isolatamente, durante un periodo di circa sette giorni, e poscia a corpi d'armata contrapposti in un secondo periodo di circa uguale durata, e sotto la direzione superiore del tenente generale cav. Cosenz. Le operazioni si svolgeranno presumibilmente nella parte nord-orientale del territorio della divisione militare di Perugia, cioè in massima nell'alto bacino del Tevere.

La formazione dei corpi di manovra, salvo quanto riguarda l'assegnazione dei reparti d'artiglieria e del genio, che verrà fatta più tardi, sarà la seguente:

I CORPO D'ARMATA.

Comandante: tenente generale cav. Bertolè Viale.

1ª *Divisione.*

Comandante: tenente generale cav. Gerbaix De Sonnaz. — Brigata Re (1° e 2° reggimento); brigata Calabria (59° e 60° reggimento).

2ª *Divisione.*

Comandante: tenente generale conte Canera di Salasco. — Brigata Casale (11° e 12° reggimento); brigata Pisa (29° e 30° reggimento).

Truppe suppletive.

7° reggimento bersaglieri (3 battaglioni); reggimento cavalleria Piacenza (18°).

II CORPO D'ARMATA.

Comandante: tenente generale cav. Bruzzo.

1ª *Divisione.*

Comandante: tenente generale marchese Colli di Felizzano. — Brigata Livorno (33° e 34° reggimento); brigata Lombardia (73° e 74° reggimento).

2ª *Divisione.*

Comandante: tenente generale cav. Maraldi. — Brigata Ravenna (37° e 38° reggimento); brigata Reggio (45° e 46° reggimento).

Truppe suppletive.

1° reggimento bersaglieri (3 battaglioni); reggimento cavalleria Piemonte Reale (2°).

Sappiamo inoltre essere intenzione del Ministro della Guerra di regolare il progettato richiamo alle armi della classe anziana 1856 in modo d'assegnare una grossa porzione del contingente di fanteria e bersaglieri ai reggimenti che prenderanno parte alle grandi manovre, i quali verrebbero così portati ad una forza di poco inferiore a quella di guerra.

Movimenti militari. — Il cambio di sede fra il 12° e 13° reggimento artiglieria preannunciato già viene effettuato col 1° prossimo maggio. A tale data si troveranno:

In Mantova: il Comando delle truppe al deposito del 12° reggimento artiglieria;

In Ancona: il Comando delle truppe al deposito del 13° reggimento artiglieria.

I Comandi dei predetti reggimenti rimarranno invece rispettivamente al poligono di Lombardore ed al poligono di Colfiorito fino al termine della scuola di tiro, dopo la quale si trasporteranno alla nuova sede.

Monumento che ricorda i prodi caduti nella battaglia di Montebello. — Per opera del Comitato costituitosi nel 1880 si sta erigendo sul sito della battaglia di Montebello un monumento-ossario, destinato a raccogliere i resti dei prodi caduti in quella memorabile giornata.

Il giorno 20 del prossimo maggio, 23° anniversario della battaglia, sarà inaugurato il monumento.

A tale solenne cerimonia interverranno una rappresentanza di ufficiali generali, di ufficiali di ogni arma e corpo stanziati nel territorio del IV corpo d'armata; il comandante della 6ª brigata di cavalleria con una rappresentanza del reggimento cavalleria Savoia (3°) e dei distaccamenti dei reggimenti cavalleria Milano (7°) e Lodi (15°) stanziati pur essi nel IV corpo d'armata. Il servizio d'onore sarà fatto dal reggimento cavalleria Monferrato (13°) che prese parte al combattimento di Montebello, e da una compagnia di fanteria con musica e bandiera.

Vi assisterà inoltre una speciale rappresentanza di quattro ufficiali e di quattro tra sottufficiali, caporali e soldati di ciascuno dei reggimenti Novara (5°) ed Aosta (6°), come quelli che pure ebbero parte nel combattimento.

Il castello di Trezzo. — In questi giorni, scrive la *Perseveranza* del 25, si trattava della vendita, per parte della locale autorità comunale, dello storico castello di Trezzo. Ora sappiamo che il prefetto ha, dietro parere della Commissione conservatrice dei monumenti, opposto il suo *veto* a tale vendita. Arso in parte nel secolo XIII da Ezzelino da Romano, in quel castello fu rinchiuso Barnabò Visconti, che lo aveva riedificato, coi suoi figli. Anche oggidì si addita al visitatore la camera nella quale Barnabò cessò di vivere.

Decessi. — Il *Sydney Herald* annunzia che nell'Asilo di Callan Park, a Sydney, cessò di vivere Cristiano Schafer, viaggiatore tedesco, che, dopo di avere percorse a piedi l'America, l'Europa e l'Asia, erasi recato in Australia. Lo Schafer, che era nato nell'Assia-Cassel, faceva il suo giro del mondo senza denari, calcolando sempre sull'aiuto delle persone caritatevoli o delle Società filantropiche.

BOLLETTINO METEORICO

DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 25 aprile.

STAZIONI	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	TEMPERATURA	
			Massima	Minima
Belluno.......	sereno	—	15,6	3,1
Domodossola	1[4 coperto	—	12,0	3,5
Milano........	3[4 coperto	—	17,8	8,7
Verona	sereno	—	20,2	8,0
Venezia	1[4 coperto	calmo	19,1	12,6
Torino........	3[4 coperto	—	18,0	7,5
Parma........	sereno	—	18,8	11,4
Modena.......	1[4 coperto	—	20,9	11,1
Genova.......	coperto	mosso	19,3	13,0
Pesaro........	sereno	—	20,1	12,4
P. Maurizio..	nebbioso	agitato	16,0	9,8
Firenze.......	1[2 coperto	—	18,5	10,5
Urbino........	1[2 coperto	—	17,9	9,0
Ancona.......	sereno	calmo	19,3	12,8
Livorno	1[2 coperto	mosso	17,5	13,3
Perugia	3[4 coperto	—	11,6	9,2
Camerino	3[4 coperto	—	16,6	7,2
Portoferraio.	1[2 coperto	calmo	19,1	13,2
Aquila........	coperto	—	15,9	7,3
Roma.........	coperto	—	19,7	10,7
Foggia........	1[2 coperto	—	23,6	10,8
Napoli........	1[2 coperto	calmo	18,4	11,4
Portotorres..	1[4 coperto	calmo	—	—
Potenza	1[2 coperto	—	15,3	4,8
Lecce	1[2 coperto	—	23,0	13,0
Cosenza	3[4 coperto	—	20,7	9,7
Cagliari	sereno	calmo	23,0	14,0
Catanzaro ...	3[4 coperto	—	18,9	9,6
Reggio Cal...	3[4 coperto	legg. mosso	18,9	13,8
Palermo......	coperto	calmo	21,5	10,3
Caltanissetta	coperto	—	17,4	8,9
P. Empedocle	piovoso	calmo	21,3	12,3
Siracusa......	1[2 coperto	legg. mosso	21,5	13,0

TELEGRAMMA METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 25 aprile 1882.

Insiste la depressione (740) sul Mare del Nord, e la massima pressione (765) al SW d'Europa.

In Italia barometro leggermente salito al N, e variabile stamane da 761 a 764 mm. dal N a S.

Nelle 24 ore piogge leggerissime sul continente; venti freschi o forti da W a SW sul versante tirreno.

Stamane cielo vario; venti deboli o freschi, specialmente del 3° quadrante.

Temperatura leggermente abbassata.

Mare agitato o mosso lungo le coste occidentali.

Probabilità: tempo vario con pioggia e venti deboli del 3° quadrante.

Osservatorio del Collegio Romano — 25 aprile 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	763,2	762,6	761,8	762,0
Termomet. esterno (centigrado)	14,3	18,2	18,2	13,0
Umidità relativa....	71	57	50	80
Umidità assoluta...	8,55	8,94	7,74	8,96
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	E. 0	SW. 14	WSW. 20	S. 0
Stato del cielo.......	10. quasi coperto	9. cumuli nembo all'Est	4. cumuli sparsi	0. sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 19,0 C. = 15,2 R. | Minimo = 10,7 C. = 8,6 R.

Pioggia in 24 ore: mm. 5,4.

Pioggie nella mattina con tuoni, temporali intorno fin dopo mezzodì

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 26 aprile 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° luglio 1882	—	—	90 80	90 75	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	55 30
Certificati sul Tesoro – Emiss. 1860/64	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 "
Prestito Romano, Blount	"	—	—	—	—	—	—	—	—	91 50
Detto Rothschild	1° dicembre 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	93 90
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° ottobre 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	94 "
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1882	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	"	500 "	350 "	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1881	1000 "	750 "	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° gennaio 1882	1000 "	1000 "	—	—	—	—	—	—	1125 "
Banca Generale	"	500 "	250 "	—	—	610 50	610 25	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 "	700 "	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	1° gennaio 1882	500 "	400 "	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° ottobre 1881	500 "	500 "	495 50	494 50	—	—	—	—	—
Banca di Roma	1° gennaio 1882	500 "	250 "	—	—	627 "	626 "	—	—	—
Banca Tiberina	"	250 "	125 "	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	15 marzo 1881	500 "	250 "	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1882	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	452 50
Fondiaria (Incendi)	1° gennaio 1882	500 "	100 oro	—	—	—	—	—	—	—
Idem (Vita)	"	250 "	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	"	500 "	500 "	—	—	915 "	912 "	—	—	—
Obbligazioni detta	"	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	"	500 oro	200 oro	—	—	—	—	—	—	520 "
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	"	500 "	500 "	901 "	900 "	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 "	150 "	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	1° dicembre 1881	100 "	100 "	—	—	—	—	—	—	104 50
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	465 "
Obbligazioni dette	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 "	250 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1882	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	271 50
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90			
Marsiglia	90	101 32½	101 07½	—
Lione	90			
Londra	90	25 61	25 56	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 55	20 53	—
Sconto di Banca 5 0/0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 (1° sem. 1882) 92 90 cont.

Parigi *chèques* 102 25.

Rendita italiana 5 0/0 (1° luglio 1882) 90 80 cont.

Banca Generale 610 25, 610 50 fine.

Società immobiliare 495 cont.

Banco di Roma 625, 626, 627 fine.

Il Sindaco: A. Pieri.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DELLA DIVISIONE DI ROMA (13ª)

AVVISO DI PROVVISORIO DELIBERAMENTO.

A termine dell'articolo 98 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 4 settembre 1870, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta per secondo incanto in data 30 marzo 1882, n. 10, per la provvista appresso descritta, è stato in incanto d'oggi deliberato mediante il ribasso sottoindicato:

N. d'ordine	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI da provvedere	Unità di confronto	QUANTITÀ	PREZZO parziale per base d'asta	Num. dei lotti	QUANTITÀ per ogni lotto	IMPORTO per ogni lotto	IMPORTO totale della provvista	SOMMA per cauzione e per ogni lotto	Riparto dei lotti deliberati	RIBASSO ottenuto per ogni 100 lire
1	Tela in filo crudo spinata da vestiario, alta metri 0 74	Metri	150000	1 10	150	1000	1100 »	165,000 »	110 »	150	12 61

Luogo e termini per le consegne — Le consegne delle forniture dovranno essere effettuate nel Magazzino centrale militare di Roma in ragione di metà entro il 31 dicembre del corrente anno e metà entro il 28 febbraio 1883, semprechè l'avviso di approvazione del contratto venga dato prima del mese di settembre prossimo venturo: od altrimenti metà entro centoventi giorni e l'altra metà nei sessanta giorni successivi, decorribili dal giorno posteriore a quello in cui sarà dato l'avviso di approvazione dei contratti.

Avvertenza — I fornitori avranno però facoltà di anticipare le introduzioni, ma colla espressa condizione che ad ogni modo il pagamento non verrà effettuato prima di gennaio 1883.

Viene pertanto avvertito il pubblico che il termine utile (fatali), prestabilito a giorni quindici, per presentare offerte di ribasso, non inferiori del ventesimo, scade alle ore 2 pomeridiane del giorno 9 maggio venturo (tempo medio di Roma).

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo per uno o più lotti dovrà accompagnare l'offerta colla ricevuta dell'eseguito deposito provvisorio come sopra stabilito per ogni lotto, ed attenersi a tutte le altre condizioni enunciate nell'avviso n. 10 succitato.

Sulle buste contenenti le offerte dovrà rilevarsi chiaramente tanto la persona o ditta offerente, quanto l'oggetto ed il numero dei lotti per cui si concorre.

Roma, li 24 aprile 1882.

Per detta Direzione
Il Capitano Commissario: ROVIDA.

237

Strade comunali obbligatorie — *Legge 30 agosto 1868*

Provincia di Genova — Circondario di Genova

COMUNE DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Avviso d'Asta.

Essendo stato fatto in tempo utile il ribasso del ventesimo sul prezzo del primo deliberamento, il giorno 11 maggio prossimo venturo, alle ore 10 antimeridiane, si terrà in questa sala comunale, nanti la Giunta municipale, un secondo definitivo incanto per lo

Appalto dei lavori per la sistemazione della strada comunale obbligatoria denominata Pian di Forno, che dall'attuale strada dei Cappuccini mette all'abitato di Pian di Forno, fino al cancello della proprietà Basso.

L'asta sarà aperta sul ridotto prezzo complessivo di lire 40,429 36, sotto la osservanza del progetto d'arte, perizia e capitolato d'appalto, compilati dall'ingegnere Francesco Maria Parodi alla data 5 agosto 1880, visibili a chiunque nella segreteria comunale in tutti i giorni, nelle ore d'ufficio.

Si terrà col metodo delle candelette, sotto l'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti, e le offerte in ribasso di detta somma non potranno essere inferiori di lira una per cento sul montare complessivo dei lavori appaltati sia a corpo che a misura, bastando però anche una sola offerta per la validità dell'incanto.

Sono escluse le offerte per persone da dichiararsi.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare i certificati d'idoneità e moralità, e depositare lire 3600 in valuta legale, od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al portatore ed al valore di Borsa, come cauzione provvisoria a guarantigia dell'asta e delle spese.

La cauzione definitiva è fissata nella somma di lire 7200, la quale non sarà altrimenti accettata che in valuta legale, od in cedole del Debito Pubblico dello Stato al portatore al valore di Borsa.

Tutte le spese d'asta, contratto, registro, bolli e copie, sono a carico dello appaltatore.

San Giovanni Battista, addì 22 aprile 1882.

Il Sindaco: E. BARABINO.

2231 *Il Segretario*: N. Micone.

MUNICIPIO DI ALESSANDRIA

Avviso di provvisorio deliberamento.

Si notifica che con verbale in data d'oggi venne aggiudicato a favore del signor Maruelli Carlo Giuseppe l'appalto per la costruzione delle rampe di accesso al cavalcavia presso la stazione ferroviaria di Alessandria, ed altre opere accessorie, col ribasso di lire 5 75 per cento sui prezzi d'asta.

I fatali per la presentazione di un'offerta di miglioramento del prezzo di aggiudicazione, non inferiore però al ventesimo, scadono al mezzodì dell'otto maggio p. v.

Alessandria, addì 22 aprile 1882.

2249 *Il Segretario capo*: CERIANA.

GENIO MILITARE — Direzione Territoriale di Roma

AVVISO D'ASTA per il giorno 16 maggio 1882 (N. 29).

Si notifica al pubblico che alle ore 5 pomeridiane del suddetto giorno si procederà in Civitavecchia, avanti il signor direttore del Genio militare, nel locale della Sezione del Genio, sita nel forte Michelangelo, all'appalto seguente, mediante partiti segreti, ed in base al regolamento 4 settembre 1870, n. 5852:

Lavori di restauro e di miglioramento alla cinta fortificata verso mare e nella caserma Quartierone in Civitavecchia, per l'ammontare di lire 10,000.

L'impresa è duratura per giorni 120, decorribili dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'impresa è vincolata all'osservanza dell'estimativo in data 11 marzo 1882, il quale è visibile nelle ore d'ufficio presso questa Direzione in via del Quirinale, n. 11, p. 2°, e presso la Sezione del Genio predetta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare alla Commissione dell'incanto le loro offerte stese su carta filigranata col bollo ordinario di una lira, senza riserve o condizioni, sottoscritte e chiuse in piego suggellato, e separatamente dalle medesime esibiranno i seguenti tre documenti:

1° Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dalla autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati;

2° Un attestato di persona dell'arte, di data non anteriore a 2 mesi, il quale assicuri che l'aspirante abbia dato prove di perizia e di sufficiente pratica nello eseguimento o nella direzione di altri contratti di appalto di opere pubbliche o private, e sia confermato da un direttore del Genio militare;

3° Una ricevuta dalla quale consti che l'aspirante ha depositato presso questa Direzione, o presso la Commissione d'incanto in Civitavecchia, ovvero presso la Intendenza di finanza di Roma, il deposito cauzionale di lire 1000 in contanti, od in rendita del Debito Pubblico al portatore, al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi di cui al n. 3 saranno ricevuti da questa Direzione dalle ore 9 alle 11 antim. del giorno 15 maggio prossimo, e dalla Commissione appaltante in Civitavecchia nel giorno d'incanto.

Il ribasso nella scheda dovrà essere chiaramente espresso, oltre che in cifre, in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità presidente l'asta.

Il deliberamento seguirà a favore dell'aspirante che avrà offerto sul prezzo suddetto un ribasso di un tanto per cento maggiore od almeno pari al ribasso minimo stabilito nella scheda Ministeriale, che sarà deposta sul tavolo alla apertura dell'incanto, e che verrà aperta dopo che si saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Sono fissati a giorni 15 i fatali per il ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo d'aggiudicazione; essi scadranno a mezzodì del giorno 5 giugno 1882.

Entro 5 giorni dall'avvenuto deliberamento definitivo l'aggiudicatario dovrà presentarsi a questa Direzione per la stipulazione del contratto.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di segreteria, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticiparne l'importo all'atto della stipulazione del contratto.

Dato in Roma, addì 25 aprile 1882.

2248 *Il Segretario*: C. FIORY.

VENDITA GIUDIZIALE.

(2a *pubblicazione*)

Nel giorno 2 giugno 1882, avanti il Tribunale civile di Roma, 1a sezione, si procederà alla vendita giudiziale, a terzo ribasso, degli infrascritti fondi in distinti lotti, in danno degli eredi del fu Giovanni Forbice, nonchè del signor Francesco Felici, e dei signori Arcangelo e Sebastiano Di Cecco, questi due ultimi terzi possessori, e ad istanza del signor Luigi Manni.

Fondi posti in Subiaco.

1. Casa di abitazione in piazza Santa Maria della Valle, e via della Montagna, con orto contiguo, numeri di mappa 560, 561, 562 e 563, sez. 1a, primo prezzo d'incanto lire 3721 32.

2. Porzione di casa in via del Campo o della Piaggia, mappa n. 928 sub. 1, 929 sub. 1, e 930 sub. 2, sez. 1a, primo prezzo lire 1219 13.

3. Terreno in contrada Varole e Sant'Angelo, seminativo, alberato, vitato, sez. 2a, numeri 149, 150, 151, 152, 156 sub. 1 e 2, e 717, primo prezzo lire 3781 84.

4. Terreno seminativo, olivato, in contrada San Nicola, sez. 5a, num. 818 sub. 1, 2 e 3, primo prezzo lire 427 43

5. Diretto dominio di terreno seminativo, olivato, in contrada Montone, sezione 2a, n. 340, primo prezzo lire 451 96.

6. Diretto dominio di terreno seminativo, vitato, in contrada Colle Ficorone, sez. 5a, nn. 138 sub. 1, e 1256 sub. 2 e 3, primo prezzo lire 326 40.

7. Simile di terreno seminativo, vitato, in contrada Colle Ficorone, sezione 5a, numeri 138 sub. 2 e 3, 1256 sub. 1, primo prezzo lire 309 58.

Fondi posti in Agosta.

8. Diretto dominio di terreno seminativo, alberato, in contrada Colle Ficorone, mappa nn. 3291 e 3298, primo prezzo lire 68 97.

9. Simile nella stessa contrada Colle Ficorone, mappa n. 2394, primo prezzo lire 174 73.

Fondi posti in Gerano.

10. Casa in contrada Il Palazzo, civico n. 9, e di mappa 246 sub. 2, 247 sub. 2, 248 sub. 2, 251 e 251 sub. 2, e 263, primo prezzo lire 2903 44.

11. Terreno in contrada Collemanto, olivato e pascolivo, mappa n. 952 sub. 1 e 2, 954 e 957, primo prezzo lire 578 88.

12. Terreno seminativo, vitato, in vocabolo Santa Secondina, mappa numero 1604, primo prezzo lire 321 89.

13. Simile, in vocabolo suddetto, mappa n. 1580, primo prezzo lire 125 89.

14. Terreno alberato, vitato, in vocabolo Santa Secondina, mappa n. 1598, primo prezzo lire 218 56.

15. Terreno olivato, pascolivo, seminativo, vitato e boschivo, in vocabolo Semorignano o Samprignano, mappa nn. 1634, 1635, 1636 sub. 1 e 2, 1637, 1638, 2719, primo prezzo lire 8036.

16. Terreno vitato, seminativo, pascolivo e boschivo, in contrada Valleviva, mappa nn. 1668 e 1670, primo prezzo lire 1467 82.

Fondo posto nel territorio di Cerneto.

17. Terreno olivato in contrada Valle Colli, mappa nn. 567, 799 sub. 1, 2, 3, e 800, primo prezzo lire 1394 69.

2225 AVV. SEVERINO TIRELLI proc.

SUNTO DI ORDINANZA.

Ad istanza dell'avv. Carlo Boido, domiciliato in Roma, via Monserrato, numero 25,

Io sottoscritto usciere del 3° mandamento di Roma ho notificato oggi, nella forma prevista dall'art. 141 Codice procedura civile, al marchese Giuseppe Forcella del fu Antonio l'ordinanza resa dal pretore di detto mandamento li 21 corrente mese, colla quale venne fissato il giorno undici del prossimo maggio, alle ore nove antimeridiane, per la risposta di esso Forcella all'interrogatorio deferitogli dall'istante sui fatti spiegati nelle citazioni 20 marzo decorso e 5 corrente aprile, con rinvio della causa alli 12 stesso mese.

Roma, 24 aprile 1882.

2222 LUIGI MARZIALE usciere.

Situazione della BANCA NAZIONALE TOSCANA

al 31 del mese di Marzo 1882.

Capitale sociale, utile alla tripla circolazione (R. decreto 23 settembre 1874, n° 2237) L. 21,000,000.

ATTIVO.

Cassa e riserva				L. 18,944,533 52
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta: a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 19,321,647 38	21.770,686 86	21,770,686 86
	id. maggiore di 3 mesi	» 2,449,039 48		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» »		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »		
	Cambiali in moneta metallica	» »	» »	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
Anticipazioni				» 661,085 »
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 12,665,378 50		14,636,318 »
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» 1,980,939 50		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» »		
	Effetti ricevuti all'incasso	» »		
Crediti				» 10,742,761 83
Sofferenze				» 37,259 41
Depositi				» 12,811,493 80
Partite varie				» 5,897,454 28
			TOTALE	L. 105,501,592 70
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 172,577 06
			TOTALE GENERALE	L. 105,674,169 76

PASSIVO.

Capitale		L. 30,000,000 »
Massa di rispetto	Ordinaria 1,897,361 13; Straordinaria 1,686,608 99	» 3,583,970 12
Circolazione biglietti di Banca		» 41,557,150 »
Conti correnti ed altri debiti a vista		» 191,465 89
Conti correnti ed altri debiti a scadenza		» 6,111,872 66
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro		» 12,811,493 80
Partite varie		» 10,878,144 53
	TOTALE	L. 105,134,097 »
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso		» 540,072 76
	TOTALE GENERALE	L. 105,674,169 76

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro ed argento	L. 3,749,701 »
Bronzo	» 158,691 52
Biglietti consorziali	» 11,084,451 »
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	» 3,951,690 »
TOTALE	L. 18,944,533 52

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 »
Sulle cambiali pagabili in metallo	» » »
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 6 »
Per le anticipazioni su sete	» 6 »
Sui conti correnti passivi	» » »

Biglietti in circolazione.

	Valore	Numero	Somma		Valore	Numero	Somma
Da restare in circolazione	50	76,507	3,825,350 »	Da levarsi di corso	0 50	145,800	72,900 »
	100	72,570	7,257,000 »		1	28,100	28,100 »
	200	43,039	8,607,800 »		2	7,500	15,000 »
	500	25,378	12,689,000 »		5	1,000	5,000 »
	1000	8,948	8,948,000 »		10	1,100	11,000 »
					20	4,900	98,000 »
		Totale L.	41,327,150 »			Totale L.	230,000 »

Il rapporto fra il capitale L. 21,000,000 » e la circolazione . . . . L. 41,557,150 » è di uno a 1 98

Il rapporto fra la riserva » 14,848,986 15 { la circolazione L. 41,557,150 » e gli altri debiti a vista » 191,465 89 } . . . . . . è di uno a 2 81

Prezzo corrente delle azioni . . . L. 905 »

Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato . . . » 3 »

V° Per il Direttore Generale
G. CHIOCCHINI.

Il Capo Contabile
A. CARRARESI.

2159

RIASSUNTO della Situazione del dì 10 del mese di Aprile 1882 del BANCO DI SICILIA

Capitale sociale o patrimoniale utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 12,000,000.
Riserva metallica vincolata (Art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . L. 12,000,000.

ATTIVO.

Voce	Descrizione	Importo	Subtotale	Totale
Casse e riserva				L. 21,414,319 96
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 21,136,454 76		
	id. maggiore di 3 mesi	» 375,279 62		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» 43,111 39	»	23 237,150 82
	Boni dei Tesoro acquistati direttamente	» 1,682,305 05		
	Cambiali in moneta metallica	» »		
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »	»	
Anticipazioni				» 7,541,260 89
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L. 5,158,870 32		
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» 379,744 65		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» 158,127 61		5,996,861 89
	Effetti ricevuti all'incasso	» 300,119 31		
Crediti				» 11,830,298 68
Sofferenze				» 3,625,473 20
Depositi				» 15,855,222 98
Partite varie				» 2,937,850 10
	Totale			L. 92,438,438 52
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 221,844 40
	Totale generale			L. 92,660,282 92

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 11,200,000 »
Massa di rispetto	» 2,300,000 »
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 30,886,605 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 28,380,264 19
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» »
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 15,855,222 98
Partite varie	» 3,589,067 83
Totale	L. 92,211,160 »
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 449 122 92
Totale generale	L. 92,660,282 92

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro	L. 9,024,843 »
Argento	» 4,054,990 10
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (Art. 30 Reg. 21 gennaio 1875)	» 2,342 86
Biglietti consorziali	» 7,281,144 »
Riserva	L. 20,363,319 96
Biglietti di altri Istituti d'emissione	» 1,051,000 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille	» »
Cassa	L. 21,414,319 96

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
da L. 50	149,042	L. 7,452,100 »
da L. 100	75,650	» 7,565,000 »
da L. 200	27,395	» 5,479,000 »
da L. 500	11,424	» 5,712,000 »
da L. 1000	4,496	» 4,496,000 »
Somma		L. 30,704,100 »

Biglietti, ecc., di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	Importo
da L. 1	94,588	L. 94,588 »
da L. 2	14,746	» 29,492 »
da L. 5	3,799	» 18,995 »
da L. 10	1,635	» 16,350 »
da L. 20	1,154	» 23,080 »
Totale		L. 30,886,605 »

Il rapporto fra il capitale L. 12,000,000 » e la circolazione . . . . L. 30,886,605 » è di uno a 2 574

Il rapporto fra la riserva » 20,363,319 96 { la circolazione L. 30,886,605 » e gli altri debiti a vista » 28,380,264 19 } » 59,266,869 19 è di uno a 2 910

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

	3 mesi	4 mesi
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 4	4 1/2
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »	»
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 5	»
Per le anticipazioni su sete	» 5	»
Sui conti correnti passivi	» »	»

Palermo, 20 aprile 1882.

Visto — IL DIRETTORE GENERALE
NOTARBARTOLO.

Il Ragioniere Capo
G. BAZAN.

2210

R. Tribunale civile di Roma.

Ad istanza del Ministero delle Finanze, Direzione generale delle gabelle, sedente in Roma,

Io Garbarino Michele, usciere del sullodato Tribunale, notifico al signor Peluso Annibale, d'incogniti domicilio, residenza e dimora, il conto suppletivo di dare ed avere per la gestione tenuta dal suddetto Peluso, già magazziniere delle privative a Capitello, che si rende alla Corte dei conti per la liquidazione del debito da esso lasciato in lire 723, dal 1° gennaio al 7 ottobre 1860, allorchè cessò da tale qualità. Ed in pari tempo, conformemente al disposto dall'articolo 643 del vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, deduco a notizia dello stesso Peluso qualmente la istante Direzione generale ha prefisso il perentorio termine di giorni trenta, da oggi decorrendi, affinchè esso signor Peluso possa prendere visione del conto originale che trovasi depositato nel Ministero delle Finanze, e precisamente nello ufficio della Direzione generale delle gabelle, riconoscerlo e firmarlo entro il detto termine, e con diffidamento ad esso signor Peluso che decorso infruttuosamente il termine stesso si avrà il conto come riconosciuto.

Roma, 24 aprile 1882.

2230 L'usciere GARBARINO MICHELE.

R. Tribunale civile di Roma.

Ad istanza di S. E. il procuratore generale della Corte dei conti, sedente in Roma,

Io Garbarino Michele, usciere del Tribunale sullodato, notifico al signor Sciaraffia Francesco, di incogniti domicilio, residenza e dimora, il decreto presidenziale in data 20 marzo 1882, col quale si fissa l'udienza che terrà la terza sezione della prefata Corte il giorno sedici maggio prossimo venturo, per la discussione dei conti complementari della ricevitoria generale di Lecce e delle ricevitorie circondariali di Gallipoli e di Brindisi, resi per gli esercizi 1873 e 1874; e si stabilisce a tutto il 2 dello stesso mese il termine utile per depositare nella segreteria della 3ª sezione della ripetuta Corte tutti quei documenti che le parti crederanno del loro interesse di produrre nella causa.

Roma, 24 aprile 1882.

2227 L'usciere GARBARINO MICHELE.

AVVISO.

Per convenzione conclusa con gli eredi del defunto signor Domenico Teano, scritta il 28 febbraio 1882, registrata l'8 marzo 1882, registro 138, n. 4067, il sig. cav. Carlo Virano è divenuto l'unico ed esclusivo proprietario della ditta sociale Virano e Teano, discioltasi per l'avvenuto decesso del signor Domenico Teano. L'attivo e passivo della cessata Ditta rimase consolidato nella nuova ditta C. Virano.

La scrittura di convenzione fu depositata il giorno 12 aprile 1882 nella cancelleria del Tribunale di commercio di Roma e trascritta nel relativo registro al numero 41, ed inoltre è stata affissa nella sala del detto Tribunale il 17 dello stesso mese a mezzo dell'usciere Ignazio Baldazzi.

Roma, 24 aprile 1882.

2223 C. VIRANO.

Cassa di Risparmio in Roma.

Il signor Paolo Cartoni avendo sotto il giorno 17 ottobre 1881 diffidato la Cassa suddetta di non rimborsare ad altri i depositi contenuti nel libretto n. 5279, (Serie 11ª), intestato alla propria figlia Virginia Cartoni, minore di età, asserendo di averlo smarrito, dopo avere inserita la prima diffidazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 dell'anno 1881, essendo in oggi scorsi sei mesi dalla medesima, epoca fissata per presentare alla Cassa il libretto smarrito, si avverte che viene il medesimo rinnovato consegnandolo al diffidante, e restando annullato il precedente.

Li 20 aprile 1882. 2155

AVVISO D'ASTA.

Il sindaco della comune di Riesi deduce a pubblica notizia:

Che essendo stata presentata il giorno 19 dell'andante mese dal signor Vincenzo Rosso di Emanuele, colla solidale fideiussione del signor Rosso Emanuele di Emanuele, offerta di aumento del ventesimo sui dazi di consumo del comune di Riesi, cioè farine, paste, gassolio, vino in fusti, gesso ed olio, già stati aggiudicati provvisoriamente al signor Gaetano Virone di Michiele, colla solidale fideiussione del signor Vincenzo Butera fu Vincenzo, sotto il giorno 6 aprile 1882, per la cifra di lire 58,813 (cinquantottomila ottocentotredici) a ragion d'anno pel 1882, e per gli anni 1883, 1884, 1885 per lire 59,113 (cinquantanovemila centotredici annue), oltre l'aumento del ventesimo in lire 2940 65 (duemilanovecentoquaranta e centesimi sessantacinque) per l'anno 1882, e quindi il canone resta fissato in lire 61,753 65 (sessantunmila settecentocinquantatre e centesimi sessantacinque), salvo l'aggiusto di rata del tempo scorso dal 1º gennaio ultimo sino al giorno della diffinitiva aggiudicazione da compensarsi allo aggiudicatario, e per gli anni 1883, 1884, 1885, coll'aumento del ventesimo in lire 2955 65 (duemilanovecentocinquantacinque e centesimi sessantacinque), il canone resta fissato a lire 62,068 65 annue (sessantaduemila sessantotto e centesimi sessantacinque); così si previene che il giorno 7 dell'entrante maggio, in questo palazzo comunale, alle ore 9 antimeridiane, dinanzi il sottoscritto, o chi per esso, avrà luogo, col metodo della candela vergine, la definitiva aggiudicazione dei suddetti dazi, che saranno liberati al migliore e maggiore offerente.

Dal Palazzo municipale, Riesi, 22 aprile 1882.

2236 — *Il Sindaco*: P. D'ANTONA.

CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

AVVISO DI VIGESIMA per l'appalto delle somministrazioni e lavori occorrenti a ridurre a selciato un tratto della traversa interna della strada provinciale Aurelia *dal Circolo nazionale alle Case nuove.*

Aggiudicato oggi in via provvisoria l'appalto suddetto per la somma di lire 15,700,

Si rende noto:

Che sino al mezzogiorno di martedì 2 maggio p. v. vi è tempo utile a presentare in questa segreteria una ulteriore offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

Si richiamano nel resto tutte le condizioni di cui all'avviso 15 aprile corrente.

Dalla Segreteria municipale, Civitavecchia, li 24 aprile 1882.

2240 — *Il Segretario capo*: CECCARELLI.

R. Tribunale civile di Roma.

Ad istanza del Ministero delle Finanze, Direzione generale delle gabelle, sedente in Roma,

Io Garbarino Michele, usciere del sullodato Tribunale, notifico a Falcone Raffaele, d'incogniti domicilio, residenza e dimora, il conto suppletivo di dare ed avere per la gestione tenuta dal suddetto signor Falcone, già magazziniere delle privative a Capistello, che si rende alla Corte dei conti per la liquidazione del debito da esso lasciato in lire 1462 07, dall'8 ottobre 1860 all'8 dicembre 1861, allorchè cessò da tale qualità. Ed in pari tempo, conformemente al disposto dall'art. 643 del vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, deduce a notizia dello stesso Falcone, qualmente la istante Direzione generale ha prefisso il perentorio termine di trenta giorni, da oggi decorrendi, affinchè esso signor Falcone possa prendere visione del conto originale, che trovasi depositato nel Ministero delle Finanze, e precisamente nell'uffizio della Direzione generale delle gabelle, riconoscerlo e firmarlo entro il detto termine, e con diffidamento ad esso signor Falcone che, decorso infruttuosamente il termine stesso, si avrà il conto come riconosciuto.

Roma, 24 aprile 1882.

2229 — L'usciere GARBARINO MICHELE.

Cassa di Risparmio in Roma.

La sig.ª Maria Altieri vedova Sozzi, intestataria del libretto numero 5280 (Serie 11ª), avendo sotto il giorno 17 ottobre 1881 diffidata la Cassa suddetta di non rimborsare ad altri i depositi contenuti nel detto libretto, asserendo di averlo smarrito, dopo avere inserito la prima diffidazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 dell'anno 1881, essendo in oggi scorsi sei mesi dalla medesima, epoca fissata per presentare alla Cassa il libretto smarrito, si avverte che viene il medesimo rinnovato a favore dell'intestataria ed annullato il precedente.

Li 20 aprile 1882. — 2156

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Ad istanza del Regio Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma, e per esso del Regio commissario comm. Carlo Morena, domiciliato in Roma, ed elettivamente in via Torre di Nona, n. 15, nello studio legale del procuratore signor avvocato Giuseppe Pistoni, da cui è rappresentato,

Io Lorenzo Palumbo, usciere addetto al R. Tribunale civile e correzionale di Roma, ho dedotto a notizia di chiunque possa avervi interesse che innanzi la prima sezione del Tribunale civile di Roma, nell'udienza del giorno 2 giugno 1882, si procederà alla vendita giudiziale a secondo ribasso del fondo posto in Roma, via Graziosa, nn. 64 e 65, descritto in catasto al n. 637 1/2 della mappa rione I Monti, confinanti la via suddetta ed i beni di Gio. Basilio, Cozzi Giovanni e Demanio Nazionale, espropriato in danno di Verzaschi Enrico, tanto in nome proprio, che come erede della fu Giovanna Cozzi.

Roma, 24 aprile 1882.

2224 — LORENZO PALUMBO usciere.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile distrettuale di San Remo

Rende noto

Essere vacante nel comune di Airole l'uffizio di notaro per la recente traslocazione avvenuta del notaro Francesco Zunin a Castel Vittorio,

Ed invita,

A mente degli articoli 10 della legge 25 maggio, e 25 del relativo regolamento 23 novembre 1879, chiunque abbia interesse di concorrere a detto uffizio, di presentare, nel termine di 40 giorni prossimi, la domanda al Consiglio notarile del distretto, munita dei documenti necessari a corredo, nel modo prescritto dall'articolo 27 del regolamento accennato.

San Remo, addì 20 aprile 1882.

2188 — Il segretario notaro ROTA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Veduta la domanda presentata dalla Società Rebecchi e Righi per derivazione d'acqua dal Tevere, al fine di alimentare uno Stabilimento balneario da essa condotto, nella località dei Prati di Castello, in Roma, e denominato *Il Ninfeo d'Egeria*;

Veduto il progetto, in data 23 marzo p. p., compilato dall'ingegnere Luigi Accossano, col quale si propone di eseguire la suddetta derivazione estraendo l'acqua dal Tevere presso la sponda sinistra, sul confine dei terreni di proprietà della Ditta richiedente, a monte del ponte di Ripetta, e attraverso un vecchio cunicolo che dai terreni stessi immette nel Tevere; e la quantità di acqua richiesta è di m. c. 200 al giorno e per i soli quattro mesi estivi, e la derivazione viene operata mediante una macchina a vapore della forza nominale di sei cavalli, all'altezza di m. 10 50 dal pelo magro;

Veduta la relazione 31 marzo detto, n. 2283, del Genio civile, con la quale si riconosce la regolarità del progetto in massima, e l'ammissione della domanda per l'ulteriore suo corso, in conformità degli articoli 7, 8, 9 e 10 del regolamento per la derivazione delle acque pubbliche, approvato col R. decreto 8 settembre 1867, n. 3952, esteso alla provincia di Roma col R. decreto 1º novembre 1870, n. 6003;

Veduti gli articoli succitati del surriferito regolamento;

Veduti gli articoli 4 e 5 della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

Decreta:

Art. 1. La domanda suindicata sarà affissa all'albo pretorio del comune di Roma, insieme al presente decreto, per quindici giorni consecutivi da quello successivo all'affissione.

Art. 2. Il progetto dell'opera di derivazione sarà depositato per lo stesso periodo di tempo nella segreteria dell'ufficio comunale, ove chiunque potrà recarsi ad esaminarlo durante l'orario dell'ufficio stesso.

Art. 3. Chiunque potrà presentare entro l'indicato termine, tanto al sindaco di Roma che direttamente alla Prefettura, le osservazioni che crederà, in iscritto.

Art. 4. Il giorno 19 maggio p. v., alle ore 9 ant., un ingegnere del Genio civile si troverà sul luogo donde deve praticarsi la derivazione per procedere alla visita di cui all'art. 10 del citato regolamento, alla quale visita potranno intervenire tutti coloro che crederanno avervi interesse, assistiti dai propri periti.

Art. 5. La Società Rebecchi e Righi depositerà nella Tesoreria provinciale lire centocinquanta a garanzia delle spese di cui all'articolo 20 del ripetuto regolamento.

Art. 6. Il presente decreto, oltre all'essere inviato al sindaco di Roma ed all'ingegnere capo del Genio civile perchè ne curino la esecuzione nella parte che concerne ciascuno di essi, sarà anche spedito direttamente dalla Prefettura all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* onde esservi inserito in conformità del suddetto articolo 4 della legge 25 giugno 1865 succitato.

Roma, 21 aprile 1882.

2213 — *Per il Prefetto*: RITO.

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA

Società riunite FLORIO RUBATTINO

In attesa della prossima consegna delle nuove azioni i signori portatori delle azioni R. Rubattino e C., in liquidazione, sono prevenuti che, dietro deliberazione del Consiglio di amministrazione della nuova Società Navigazione Generale Italiana, avrà luogo, a partire dal 1º maggio, il pagamento del cupone n. 3, di lire 10 50, rappresentante gli interessi del 2º semestre 1881.

I pagamenti saranno effettuati:

a **Genova**, presso la Società Generale di Credito Mobiliare Italiano;
" **Firenze**, id. id.;
" **Roma**, id. id.;
" **Torino**, id. id.;
" **Milano**, presso la Banca di Credito Italiano.

Genova, 19 aprile 1882. — 2234

AVVISO.

Si rende noto a tutti gli interessati che il signor Pietro Nebuloni, negoziante di mercerie e chincaglierie, con magazzini via Campo Marzio, n. 42, e via Giubbonari, nn. 76, 77, che sin dal 18 del presente mese d'aprile 1882 ha venduto per sue ragioni al signor Giuseppe De Marchis, pel prezzo di lire 13,803 42 (lire tredicimila ottocentotre e centesimi quarantadue), qual somma, detratto il credito dello stesso De Marchis, resta presso il compratore obbligato a pagarla in tante rate di lire 500 (lire cinquecento) ciascuna, ad incominciare col primo maggio 1882, fino a che il Nebuloni non provi di aver pagato i suoi debiti per intiero, dovendo la detta somma restare a totale garanzia dei creditori.

Roma, li 25 aprile 1882, ore 4 35 pomeridiane.

2239 — NEBULONI PIETRO.

R. Tribunale civile di Roma.

Ad istanza di S. E. il procuratore generale della R. Corte dei conti, sedente in Roma,

Io Garbarino Michele, usciere del sullodato Tribunale, notifico al signor Ferrari Francesco, già ricevitore della dogana di Napoli, d'incogniti domicilio, residenza e dimora, la decisione emanata dalla 3ª sezione della prefata Corte il 6 ottobre 1881, e resa esecutoria il 3 gennaio 1882, colla quale si condanna il suddetto Ferrari, nella sua spiegata qualifica, al pagamento della somma di lire 72,740 70, con gli interessi dal 15 agosto 1863 ed alle spese del giudizio liquidate in lire 38 40.

Roma, 24 aprile 1882.

2228 — L'usciere GARBARINO MICHELE.

CAMERANO NATALE, Gerente.

ROMA — Tip. EREDI BOTTA.